

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 3**

*(Ambito soggettivo di applicazione della legge)(10)*

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(3)(7)(8)

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

(2)(4)(9)

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

**a)** società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

**b)** soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

**c)** società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

(5)

**5 bis.** Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruendo degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(1)(6)(11)(12)

Note:

**1** Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 44 bis, comma 2, L. R. 12/2002

**2** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1 bis, L. R. 28/2002 nel testo modificato da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003

**3** Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003

**4** Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003

**5** Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003

**6** Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003

- 7** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
- 8** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
- 9** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 11/2009
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, comma 4, L. R. 3/2011
- 11** Derogata la disciplina del comma 5 bis da art. 52, comma 2, L. R. 3/2015
- 12** Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 59, comma 4 bis, L. R. 21/2016